

O.d.G. del

21/5/2010

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

Deliberazione n° 37 /2010

del 21/5/2010

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PARERE DEL PROF. LUIGI VOLPE IN ORDINE ALLA SCRITTURA-CONTRATTO SOTTOSCRITTA TRA AMAT S.p.A. E L'AVV. ROBERTO BARBERIO IN DATA 12.04.2005. DECISIONI CONSEGUENTI.

Ufficio proponente:

ALLEGATI/NOTE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che in data 12/04/2005 l'allora rappresentante legale dell'AMAT S.p.A. e l'Avv. Roberto Barberio sottoscrivevano una "scrittura privata di incarico professionale convenzionato", di durata novennale, avente ad oggetto l'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale, assistenza nella redazione di contratti, statuti e regolamenti, oltre all'attività di assistenza e difesa in giudizio davanti ai competenti organi civili ed arbitrali;
- che tale contratto veniva modificato ed integrato, nella parte relativa ai compensi professionali riferiti ad attività giudiziarie di tipo seriale, con nota del 12/01/2007, prot. AMAT n° 578;
- che il Collegio Sindacale della Società, con proprio verbale n° 3/09 del 27/04/2009, nell'esaminare le singole clausole del contratto che precede, riteneva di evidenziare un preciso contrasto tra le norme ivi descritte ed i principi di economicità e trasparenza della gestione dell'Ente pubblico, soprattutto in ragione delle seguenti causali:
 - 1) durata della prestazione stabilita in nove anni;
 - 2) presenza di clausole risarcitorie a favore del professionista;
 - 3) assoluta mancanza di corrispondenti clausole in favore dell'AMAT;
 - 4) eccessiva onerosità delle clausole stesse;
- che alla luce delle osservazioni formulate dal Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione riteneva indispensabile acquisire sull'argomento un autorevole parere da parte di un qualificato studio legale di livello universitario in ordine alla validità della scrittura privata datata 12/04/2005 in relazione alle modalità della sua sottoscrizione ed affidava, conseguentemente, con deliberazione n° 62 del 17/07/2009, incarico in tal senso al Prof. Luigi Volpe, Ordinario di Diritto costituzionale e comparato della Facoltà di Giurisprudenza

dell'Università degli Studi di Bari;

- che in data 12/03/2010 perveniva il parere del citato Prof. Volpe, acquisito al protocollo aziendale al n° 4797;
- che dell'acquisizione del suddetto voluminoso parere veniva data tempestiva notizia al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25/03/2010, con riserva di riferire informazioni di maggior dettaglio in una successiva seduta dell'Organo amministrativo;

RILEVATO:

- che le conclusioni cui giunge il Prof. Volpe nel citato parere, al termine di un articolato esame dei presupposti giuridici delle pattuizioni contenute nella scrittura privata sopra citata, nonché della giurisprudenza di merito formatasi sulle stesse, sono di seguito descritte:
 1. *"La scrittura-contratto stipulata in data 12/04/2005 tra l'AMAT S.p.A. e l'Avv. Roberto Barberio, non avendo osservato le regole di evidenza pubblica di cui all'all. II B del D.Lgs. 17/03/1995, n° 157, risulta nulla ex art. 1418, comma 1, del codice civile";*
 2. *"Essa risulta altresì nulla ai sensi dell'art. 1418, comma 2, del codice civile, per illiceità della causa e dell'oggetto e per motivo illecito comune";*
 3. *"Per conseguenza essa è improduttiva di obblighi tra le parti";*
 4. *"L'AMAT S.p.A. ha facoltà di comunicare al professionista la constatazione di nullità della scrittura-contratto stipulata in data 12/04/2005 e l'insussistenza di obblighi reciproci";*
- che nel valutare i possibili risvolti negativi che potrebbero scaturire da un eventuale contenzioso con lo studio legale, cui attualmente sono affidati molteplici incarichi, il Prof. Volpe osserva quanto segue:
 - a) - *"poiché secondo il (largamente) prevalente orientamento giurisprudenziale il contratto stipulato in carenza di osservanza delle forme dovute di evidenza pubblica è affetto da nullità (tale è, come si è visto, il prevalente orientamento giurisprudenziale rispetto a quello più risalente che riteneva contratti siffatti meramente annullabili, nonché anche rispetto ai più recenti orientamenti che optano per la conseguenza di inefficacia del contratto o di mera caducazione, il che peraltro, agli effetti pratici, non porta a conseguenze molto dissimili da quelle cui conduce la nullità), non è possibile ipotizzare che la convenzione rimanga in vita (apparente) fino alla sua prevista scadenza; e ciò perché tutti gli effetti che finora si sono prodotti non hanno natura giuridica, ma sono effetti di mero fatto. Come si è detto, nulla vieta che gli effetti che si sono prodotti (prestazioni rese) siano remunerati in conformità del regolamento negoziale come definito nella scrittura-contratto in data 12/04/2005, come precisato ai punti che precedono b1), b2), b3), b4), b5), b6) e b7)";*
 - b) - *"è del tutto evidente che trattandosi di contratto nullo non può utilizzarsi l'istituto della convalida di cui all'art. 1444 c.c., giacché questa è espressamente esclusa per il contratto nullo dall'art. 1423 c.c.";*
 - c) - *e, per vero, non risulta neppure utilizzabile l'istituto della conversione del contratto nullo ai sensi dell'art. 1424 c.c., secondo cui, come è noto, «il contratto nullo può*

produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità». La norma dell'art. 1424 c.c. presuppone, quindi, che le parti ignorassero la nullità del contratto stipulato; ciò però non potrebbe ragionevolmente ritenersi nella situazione in esame a causa della qualità "professionale" dei contraenti sul presupposto della quale la conoscenza della causa di nullità del contratto nullo non è ammessa allorché la nullità del negozio da convertire dipenda da illiceità per contrasto per norme imperative";

- d) - *"l'eventualità di un contenzioso tra l'AMAT S.p.A. ed il professionista, a seguito di comunicazione che la prima farà al secondo a riguardo della constatazione di nullità della scrittura-contratto in data 12.04.2005 risulta altamente probabile" e "l'unica possibilità di evitare un contenzioso con il professionista è costituita da un nuovo contratto a causa esclusivamente transattiva che, proprio per tale sua natura, non è assoggettato alle regole dell'evidenza pubblica".*

RITENUTO:

- che un eventuale contenzioso comporterebbe per la Società, oltre al rischio del pagamento delle penali, anche il sicuro costo economico relativo all'attività giudiziale sino ad oggi svolta dal professionista in favore della Società, che dovrebbe essere pagata senza alcuna convenzione sugli onorari e sulle tariffe professionali, e quindi in misura quasi certamente superiore a quella concordata con contratto in questione;
- pertanto, di dover assumere le necessarie iniziative per tutelare gli interessi della Società, alla luce delle evidenze emerse tanto dall'esame condotto dal Collegio Sindacale (le cui conclusioni sono state riportate nel citato verbale n° 3/2009), quanto dall'elaborato parere reso dal Prof. Luigi Volpe;

Vista la proposta;

Esaminati gli atti;

Visto lo Statuto della Società;

A voti _____,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto del parere reso dal Prof. Luigi Volpe con nota del 12/03/2010, prot. n° 4797 in ordine alla validità della scrittura privata datata 12/04/2005, con riferimento alle modalità della sua sottoscrizione;
- 2) Di prendere atto che secondo il predetto parere v'è la duplice causa di nullità della scrittura-contratto sopra citata, riveniente dall'art. 1418, 1° comma (perché contrario a norme imperative) e dell'art. 1418, 2° comma (per illiceità della causa e dell'oggetto e per motivo illecito comune);
- 3) Di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a ricercare con l'Avv. Roberto Barberio, nel termine di 30 (trenta) giorni, un accordo transattivo finalizzato a scongiurare

l'insorgenza di un possibile contenzioso con lo stesso professionista, che abbia portata novativa rispetto alla scrittura più volte sopra menzionata e risponda ai seguenti principi:

- a) - riconoscimento della professionalità sin qui dimostrata dall'Avv. Barberio, oltre che dai suoi collaboratori, e della buona qualità del lavoro svolto dallo Studio professionale;
- b) - presa d'atto della posizione della Società in merito all'invalidità del contratto in essere;
- c) - ratifica dei pagamenti effettuati da parte dell'AMAT nei confronti del professionista per l'attività svolta e concorde presa d'atto di reciproca rinuncia ad ogni reciproca pretesa a qualsiasi titolo o ragione con riferimento all'attività svolta dal professionista in favore della società, oltre alla dichiarazione congiunta di non avere altro a pretendere reciprocamente oltre a quanto percepito;
- d) - instaurazione del rapporto professionale di cui alle seguenti prestazioni a far data dalla sottoscrizione dell'accordo e sino alla data del 31/03/2012, al compenso complessivo di € 36.000,00 annui, oltre accessori:
 - consulenza stragiudiziale attraverso consultazioni orali, anche telefoniche, tali da esaurire la singola pratica, sessioni, consultazioni, suggerimenti, pareri orali, pareri scritti che gli verranno di volta in volta richiesti nonché, qualora ne insorga l'esigenza, in tutti i rapporti con i terzi con cui l'Azienda dovesse trovarsi a trattare;
 - assistenza stragiudiziale su tutte le tematiche aziendali mediante redazione di lettere, comunicazioni telefoniche, conferenze in studio e fuori studio, esame e studio di singole pratiche, assistenza nella redazione di contratti, assistenza a riunioni ed ogni altra prestazione di assistenza rientrante, in via sostanziale, nella sfera del diritto civile (con particolare riferimento al commerciale ed al societario), diritto del lavoro, diritto amministrativo e, in via formale, nella sfera del processo civile ed amministrativo e, ove occorra, dell'arbitrato rituale ed irrituale;

Per l'espletamento di tali prestazioni il professionista, nel corso di ogni mese, a richiesta della committente e concordandone preventivamente la data, redigerà un calendario programmatico contenente 2 incontri di n. 3 ore cadauno, da tenersi indifferentemente presso il suo studio o gli uffici dell'AMAT, per conferenze individuali con i responsabili degli uffici aziendali o, collegialmente con i medesimi ed eventualmente insieme ad altri professionisti e consulenti della committente stessa, finalizzate alla trattazione dei temi e delle situazioni oggetto dell'incarico.
- e) - ratifica di tutti gli incarichi giudiziali in itinere sino all'esaurimento del loro iter giudiziario, con pattuizione sui compensi, sia per l'attività già svolta che per quella da svolgersi, di applicazione della misura intermedia degli onorari, decurtata del 20%, per le pratiche non seriali, e del minimo di tariffa vigente, decurtato del 20%, per le pratiche seriali (almeno 5 ricorsi);
- f) - espressa rinuncia dell'Avv. Barberio a qualsiasi pretesa contrattuale con riferimento al contratto oggetto di revoca ed a qualsiasi pretesa di carattere economico per tutto il periodo disciplinato dal contratto del 12/04/2005, ivi compreso il triennio 2002-2005, ed a qualsiasi azione risarcitoria.

O.d.G. del

21/5/2010

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

Deliberazione n° _____/2010

del ____/____/____

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PARERE DEL PROF. LUIGI VOLPE IN ORDINE ALLA SCRITTURA-CONTRATTO SOTTOSCRITTA TRA AMAT S.p.A. E L'AVV. ROBERTO BARBERIO IN DATA 12.04.2005. DECISIONI CONSEGUENTI.

Ufficio proponente:

ALLEGATI/NOTE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che in data 12/04/2005 l'allora rappresentante legale dell'AMAT S.p.A. e l'Avv. Roberto Barberio sottoscrivevano una "scrittura privata di incarico professionale convenzionato", di durata novennale, avente ad oggetto l'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale, assistenza nella redazione di contratti, statuti e regolamenti, oltre all'attività di assistenza e difesa in giudizio davanti ai competenti organi civili ed arbitrali;
- che tale contratto veniva modificato ed integrato, nella parte relativa ai compensi professionali riferiti ad attività giudiziarie di tipo seriale, con nota del 12/01/2007, prot. AMAT n° 578;
- che il Collegio Sindacale della Società, con proprio verbale n° 3/09 del 27/04/2009, nell'esaminare le singole clausole del contratto che precede, riteneva di evidenziare un preciso contrasto tra le norme ivi descritte ed i principi di economicità e trasparenza della gestione dell'Ente pubblico, soprattutto in ragione delle seguenti causali:
 - 1) durata della prestazione stabilita in nove anni;
 - 2) presenza di clausole risarcitorie a favore del professionista;
 - 3) assoluta mancanza di corrispondenti clausole in favore dell'AMAT;
 - 4) eccessiva onerosità delle clausole stesse;
- che alla luce delle osservazioni formulate dal Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione riteneva indispensabile acquisire sull'argomento un autorevole parere da parte di un qualificato studio legale di livello universitario in ordine alla validità della scrittura privata datata 12/04/2005 in relazione alle modalità della sua sottoscrizione ed affidava, conse-

guentemente, con deliberazione n° 62 del 17/07/2009, incarico in tal senso al Prof. Luigi Volpe, Ordinario di Diritto costituzionale e comparato della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari;

- che in data 12/03/2010 perveniva il parere del citato Prof. Volpe, acquisito al protocollo aziendale al n° 4797;
- che dell'acquisizione del suddetto voluminoso parere veniva data tempestiva notizia al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25/03/2010, con riserva di riferire informazioni di maggior dettaglio in una successiva seduta dell'Organo amministrativo;

RILEVATO:

- che le conclusioni cui giunge il Prof. Volpe nel citato parere, al termine di un articolato esame dei presupposti giuridici delle pattuizioni contenute nella scrittura privata sopra citata, nonché della giurisprudenza di merito formatasi sulle stesse, sono di seguito descritte:
 1. *"La scrittura-contratto stipulata in data 12/04/2005 tra l'AMAT S.p.A. e l'Avv. Roberto Barberio, non avendo osservato le regole di evidenza pubblica di cui all'all. II B del D.Lgs. 17/03/1995, n° 157, risulta nulla ex art. 1418, comma 1, del codice civile";*
 2. *"Essa risulta altresì nulla ai sensi dell'art. 1418, comma 2, del codice civile, per illiceità della causa e dell'oggetto e per motivo illecito comune";*
 3. *"Per conseguenza essa è improduttiva di obblighi tra le parti";*
 4. *"L'AMAT S.p.A. ha facoltà di comunicare al professionista la constatazione di nullità della scrittura-contratto stipulata in data 12/04/2005 e l'insussistenza di obblighi reciproci";*
- che nel valutare i possibili risvolti negativi che potrebbero scaturire da un eventuale contenzioso con lo studio legale, cui attualmente sono affidati molteplici incarichi, il Prof. Volpe osserva quanto segue:
 - a) - *"poiché secondo il (largamente) prevalente orientamento giurisprudenziale il contratto stipulato in carenza di osservanza delle forme dovute di evidenza pubblica è affetto da nullità (tale è, come si è visto, il prevalente orientamento giurisprudenziale rispetto a quello più risalente che riteneva contratti siffatti meramente annullabili, nonché anche rispetto ai più recenti orientamenti che optano per la conseguenza di inefficacia del contratto o di mera caducazione, il che peraltro, agli effetti pratici, non porta a conseguenze molto dissimili da quelle cui conduce la nullità), non è possibile ipotizzare che la convenzione rimanga in vita (apparente) fino alla sua prevista scadenza; e ciò perché tutti gli effetti che finora si sono prodotti non hanno natura giuridica, ma sono effetti di mero fatto. Come si è detto, nulla vieta che gli effetti che si sono prodotti (prestazioni rese) siano remunerati in conformità del regolamento negoziale come definito nella scrittura-contratto in data 12/04/2005, come precisato ai punti che precedono b1), b2), b3), b4), b5), b6) e b7)";*
 - b) - *"è del tutto evidente che trattandosi di contratto nullo non può utilizzarsi l'istituto della convalida di cui all'art. 1444 c.c., giacché questa è espressamente esclusa per il contratto nullo dall'art. 1423 c.c.";*

- c) - *e, per vero, non risulta neppure utilizzabile l'istituto della conversione del contratto nullo ai sensi dell'art. 1424 c.c., secondo cui, come è noto, «il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità». La norma dell'art. 1424 c.c. presuppone, quindi, che le parti ignorassero la nullità del contratto stipulato; ciò però non potrebbe ragionevolmente ritenersi nella situazione in esame a causa della qualità "professionale" dei contraenti sul presupposto della quale la conoscenza della causa di nullità del contratto nullo non è ammessa allorché la nullità del negozio da convertire dipenda da illiceità per contrasto per norme imperative»;*
- d) - *"l'eventualità di un contenzioso tra l'AMAT S.p.A. ed il professionista, a seguito di comunicazione che la prima farà al secondo a riguardo della constatazione di nullità della scrittura-contratto in data 12.04.2005 risulta altamente probabile" e "l'unica possibilità di evitare un contenzioso con il professionista è costituita da un nuovo contratto a causa esclusivamente transattiva che, proprio per tale sua natura, non è assoggettato alle regole dell'evidenza pubblica".*

RITENUTO:

- pertanto, di dover assumere le necessarie iniziative per tutelare gli interessi della Società, alla luce delle evidenze emerse tanto dall'esame condotto dal Collegio Sindacale (le cui conclusioni sono state riportate nel citato verbale n° 3/2009), quanto dall'elaborato parere reso dal Prof. Luigi Volpe;

Vista la proposta;

Esaminati gli atti;

Visto lo Statuto della Società;

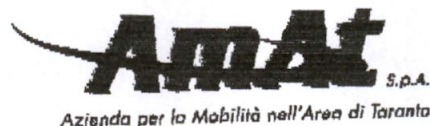
A voti _____,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto del parere reso dal Prof. Luigi Volpe con nota del 12/03/2010, prot. n° 4797 in ordine alla validità della scrittura privata datata 12/04/2005, con riferimento alle modalità della sua sottoscrizione; *per prendere il predetto parere in*
- 2) Di prendere atto, di conseguenza, *della* duplice causa di nullità della scrittura-contratto sopra citata, riveniente dall'art. 1418, 1° comma (perché contrario a norme imperative) e dell'art. 1418, 2° comma (per illiceità della causa e dell'oggetto e per motivo illecito comune);
- 3) Di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a ricercare con l'Avv. Roberto Barberio, nel termine di 30 (trenta) giorni, un accordo transattivo finalizzato a scongiurare l'insorgenza di un possibile contenzioso con lo stesso professionista, che abbia portata novativa rispetto alla scrittura più volte sopra menzionata e risponda ai seguenti principi:

- a) - riconoscimento della professionalità sin qui dimostrata dall'Avv. Barberio, oltre che dai suoi collaboratori, e della buona qualità del lavoro svolto dallo Studio professionale;
- b) - presa d'atto della posizione della Società in merito all'invalidità del contratto in essere;
- c) - ratifica dei pagamenti effettuati da parte dell'AMAT nei confronti del professionista per l'attività svolta e concorde presa d'atto di reciproca rinuncia ad ogni reciproca pretesa a qualsiasi titolo o ragione con riferimento all'attività svolta dal professionista in favore della società, oltre alla dichiarazione congiunta di non avere altro a pretendere reciprocamente oltre a quanto percepito;
- d) - instaurazione del rapporto professionale di cui alle seguenti prestazioni a far data dalla sottoscrizione dell'accordo e sino alla data del 31/03/2012, al compenso complessivo di € 36.000,00 annui, oltre accessori:
 - consulenza stragiudiziale attraverso consultazioni orali, anche telefoniche, tali da esaurire la singola pratica, sessioni, consultazioni, suggerimenti, pareri orali, pareri scritti che gli verranno di volta in volta richiesti nonché, qualora ne insorga l'esigenza, in tutti i rapporti con i terzi con cui l'Azienda dovesse trovarsi a trattare;
 - assistenza stragiudiziale su tutte le tematiche aziendali mediante redazione di lettere, comunicazioni telefoniche, conferenze in studio e fuori studio, esame e studio di singole pratiche, assistenza nella redazione di contratti, assistenza a riunioni ed ogni altra prestazione di assistenza rientrante, in via sostanziale, nella sfera del diritto civile (con particolare riferimento al commerciale ed al societario), diritto del lavoro, diritto amministrativo e, in via formale, nella sfera del processo civile ed amministrativo e, ove occorra, dell'arbitrato rituale ed irrituale;

Per l'espletamento di tali prestazioni il professionista, nel corso di ogni mese, a richiesta della committente e concordandone preventivamente la data, redigerà un calendario programmatico contenente 2 incontri di n. 3 ore cadauno, da tenersi indifferentemente presso il suo studio o gli uffici dell'AMAT, per conferenze individuali con i responsabili degli uffici aziendali o, collegialmente con i medesimi ed eventualmente insieme ad altri professionisti e consulenti della committente stessa, finalizzate alla trattazione dei temi e delle situazioni oggetto dell'incarico.
- e) - ratifica di tutti gli incarichi giudiziali in itinere sino all'esaurimento del loro iter giudiziario, con pattuizione sui compensi, sia per l'attività già svolta che per quella da svolgersi, di applicazione della misura intermedia degli onorari, decurtata del 20%, per le pratiche non seriali, e del minimo di tariffa vigente, decurtato del 20%, per le pratiche seriali (almeno 5 ricorsi);
- f) - espressa rinuncia dell'Avv. Barberio a qualsiasi pretesa contrattuale con riferimento al contratto oggetto di revoca ed a qualsiasi pretesa di carattere economico per tutto il periodo disciplinato dal contratto del 12/04/2005, ivi compreso il triennio 2002-2005, ed a qualsiasi azione risarcitoria.



Taranto il 19 Maggio 2010

INOLTRATA ESCLUSIVAMENTE A MEZZO TELEFAXAi Sigg. Componenti
Consiglio di Amministrazione AMATAi Sigg. Componenti
Collegio Sindacale AMATe p.c. Al Sig. Sindaco
Comune di Taranto

e p.c. Al Sig. Revisore Contabile

LORO SEDIOggetto: **ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTIVO SEDUTA DEL 21/05/2010.**

Si comunica che nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione convocato per il 21/05/2010 alle ore 16:30, sarà posto in discussione il seguente argomento:

N°	OGGETTO	DECISIONI	
		Approvato	Rinviato
A	PARERE DELL'AVV. LUIGI VOLPE PERVENUTO AL PROTOCOLLO AZIENDALE N° 4797 DEL 12/03/2010. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.		

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

- che un eventuale Contenzioso comporterebbe
per la società, oltre al rischio del pagamento
delle penali, anche il danno economico
relativo all'attività produttiva
~~con~~ suo ed oggi scelta del professionista
in favore della società, che dovrebbe essere
preziosa per le alcune convenzioni sugli
onorari e le tariffe professionali, e quindi
in un'area quasi certamente superiore a
quella concordata nel contratto in questione;

Avv. Marchi